COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.7.2025
COM(2025) 436 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, per quanto riguarda il cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

ALLEGATO

Modifica del progetto di decisione del comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, che modifica talune disposizioni del protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Nella decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di undicesima riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico."

Nel progetto di decisione del comitato per il commercio, la numerazione della decisione è sostituita dalla seguente:

"Decisione n…./2026"

Nel progetto di decisione del comitato per il commercio, il considerando 3, punto i) è sostituito dal seguente:

"*i)* *sopprimere le seguenti disposizioni, non più applicabili:*

– *paragrafo 7 dell'articolo 3;*

– *allegato XII;*".

Nell'allegato del progetto di decisione del comitato per il commercio, l'articolo 4 bis e l'allegato VIII bis sono reintrodotti nell'indice come segue:

"*[…]*

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

Articoli

[…]

4 bis. Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

[…]

ALLEGATI

[…]

ALLEGATO VIII bis del PROTOCOLLO II: Paesi in via di sviluppo vicini".

Nell'allegato del progetto di decisione del comitato per il commercio, l'articolo 4 bis è reintrodotto come segue:

"*Articolo 4 bis*

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

1. *Su richiesta degli Stati del Pacifico e in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un'entità geografica omogenea e compreso nell'elenco dell'allegato VIII bis, possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:*

   a) *la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato del Pacifico consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 7;*

   b) *gli Stati del Pacifico, la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo vicini in questione abbiano concluso un accordo su procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.*

2. *Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine.*

3. *Per determinare se i prodotti sono originari dei paesi in via di sviluppo vicini di cui all'allegato VIII bis si applicano le disposizioni del presente protocollo.*"

Nell'allegato del progetto di decisione del comitato per il commercio, l'allegato VIII bis è reintrodotto come segue:

"***ALLEGATO VIII bis del protocollo II***

PAESI IN VIA DI SVILUPPO VICINI

Le parti decidono che, per l'applicazione dell'articolo 4 bis del protocollo II, vale la seguente definizione:

- *L'espressione "paese in via di sviluppo vicino appartenente a un'entità geografica omogenea" si riferisce al seguente elenco di paesi:*".